

CRITERI SOSPENSIONE GIUDIZIO, AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Delibera Collegio Docenti n. 1/IV/2023-24

I criteri vengono differenziati fra I biennio e II biennio per le seguenti motivazioni:

- 1) Nel I biennio è in vigore l'obbligo scolastico.
- 2) Il numero di materie previste nel I biennio è decisamente più elevato rispetto al II biennio.

La sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno viene approvata qualora il numero massimo di insufficienze non superi:

Nel I biennio:

- **3** insufficienze di cui al massimo **2** gravi e **1** non grave.
- **4** insufficienze non gravi.
- Si attribuiscono un **massimo di 3 debiti**.

Nel II biennio:

- **3** insufficienze di cui al massimo **2** gravi e **1** non grave.
- Si attribuiscono un **massimo di 3 debiti**.

Nello scrutinio di settembre:

Nel I biennio:

L'ammissione avviene qualora le prove evidenzino un recupero in tutte le discipline, una maturata capacità di applicare in contesti trasversali le conoscenze acquisite, così da consentire il proseguimento del percorso scolastico e formativo in un'ottica di costante crescita.

Nel II biennio:

L'ammissione avviene qualora le prove evidenzino un recupero in tutte le discipline, una maturata capacità di applicare in contesti trasversali le conoscenze acquisite, così da consentire il proseguimento del percorso scolastico e formativo in un'ottica di costante crescita.

Ammissione all'Esame di Stato

L'ammissione all'Esame di Stato avviene, *ex lege*, in presenza di tutte le discipline sufficienti, prevedendo la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di insufficienza in una sola disciplina, purché non riguardi la condotta.